



## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 03.08.2018  
C(2018) 3206 final

*Signor Presidente,*

*la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alle proposte di atti legislativi COM(2016) 850 final; {COM(2016) 851 final}; {COM(2016) 852 final}; {COM(2016) 853 final}; {COM(2016) 854 final}; e {COM(2016) 856 final}.*

*Tali proposte fanno parte di un più ampio pacchetto di misure volte a rafforzare il quadro prudenziale e di risoluzione dell'Unione e, due proposte in particolare, nello specifico la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 e la proposta che modifica la direttiva 2013/36/UE, intendono attuare gli elementi in sospeso delle riforme post-crisi già concordate a livello internazionale, che incoraggiano i finanziamenti bancari per promuovere la crescita e l'occupazione e aumentano la proporzionalità delle norme in vigore.*

*La Commissione accoglie con favore il sostegno del Senato della Repubblica per i continui sforzi volti a rafforzare il sistema finanziario nell'Unione europea e a mantenere la stabilità finanziaria e prende atto delle preoccupazioni espresse in merito alle proposte.*

*Per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili e la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, la Commissione prende atto che il Senato della Repubblica concorda sul fatto che sia necessario promuovere un iter contestuale e congiunto sia delle misure di riduzione del rischio che di quelle di condivisione dello stesso. La Commissione concorda anche sul fatto che la riduzione e la condivisione del rischio debbano procedere in parallelo. Il completamento dell'Unione bancaria necessita dell'accordo politico non solo sulle misure di riduzione del rischio, ma anche sul sistema europeo di garanzia dei depositi e sul sostegno comune al Fondo di risoluzione unico. Per quanto riguarda il primo, la Commissione ha illustrato le proprie idee sulla via da seguire nella comunicazione dell'ottobre 2017 sul completamento dell'Unione bancaria; per quanto riguarda il secondo, la Commissione ha adottato una proposta per l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità nel*

*Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
Piazza Madama, 1  
IT – 00186 ROMA*

*quadro dell'Unione come Fondo monetario europeo con una funzione di sostegno. La rapida adozione di una serie di misure di riduzione del rischio, parallela all'attuazione del sostegno e al regime europeo di garanzia dei depositi, ridurrebbe ulteriormente i rischi posti dalle banche agli Stati membri e viceversa, consentendo all'Unione bancaria di svolgere pienamente il suo ruolo di rafforzamento della stabilità finanziaria e di sostegno al mercato unico nel settore bancario.*

*La Commissione è lieta che il Senato della Repubblica sostenga l'armonizzazione della gerarchia dei creditori delle banche in caso di insolvenza mediante l'introduzione di una nuova categoria di debito non garantito di primo rango (senior), che è stata adottata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel dicembre 2017.*

*La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica per quanto riguarda la calibrazione proporzionale dei requisiti minimi e delle passività ammissibili e il potere discrezionale delle autorità di risoluzione, nonché la disponibilità di un periodo transitorio sufficientemente lungo affinché le banche si conformino ai requisiti minimi di passività ammissibili, al fine di evitare un impatto negativo sulla capacità di prestito delle banche. La Commissione desidera rammentare che le modifiche presentate intendono garantire che il quadro proposto per i requisiti minimi di passività ammissibili continui a basarsi su una valutazione specifica per ente nell'ambito del processo di pianificazione della risoluzione. Ulteriori chiarimenti sono forniti in allegato.*

*Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica in merito alla revisione dell'attuale regime di risoluzione, la Commissione effettua periodicamente una valutazione dell'esperienza acquisita dall'attuazione e dall'applicazione del quadro giuridico e dai contributi forniti dalle parti interessate in vista di eventuali future revisioni. Il quadro fornisce inoltre strumenti flessibili per consentire alle autorità di risoluzione di intervenire efficacemente in caso di crisi di un istituto bancario.*

*Per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard, l'Unione ha recentemente adottato una normativa che ridurrà l'impatto dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti degli strumenti finanziari sul capitale delle banche. L'accordo si applica dal 1° gennaio 2018.*

*Per quanto riguarda la gestione delle esposizioni deteriorate, nel luglio 2017 il Consiglio ha adottato un Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa. In risposta al piano d'azione, nella comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria dell'11 ottobre 2017 la Commissione ha annunciato un pacchetto completo di misure per affrontare il problema dei crediti deteriorati. Nell'ambito del pacchetto sui crediti deteriorati da essa adottato il 14 marzo, la Commissione ha presentato un programma non normativo che presenta le raccomandazioni pratiche per la costituzione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale, basandosi sulle migliori prassi apprese tramite esperienze passate. Obiettivo di questa iniziativa specifica è stimolare la costituzione di enti pubblici efficaci per la gestione delle esposizioni deteriorate.*

*Inoltre, il pacchetto sui crediti deteriorati, adottato dalla Commissione il 14 marzo, comprende misure intese a sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati, in particolare con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli indebiti alla gestione di detti crediti da parte di terzi e al trasferimento degli stessi a seguito della valutazione d'impatto in corso. Il pacchetto comprende anche misure per migliorare la protezione dei creditori privilegiati mettendo a loro disposizione metodi più efficienti di recupero del valore dai prestiti garantiti. Infine, il pacchetto introduce sostegni prudenziali normativi sui crediti di nuova costituzione che diventano deteriorati sotto forma di deduzioni prudenziali dai fondi propri vincolate in termini temporali, al fine di prevenire in futuro l'accumulo di stock di crediti deteriorati e la potenziale insufficienza degli accantonamenti.*

*La Commissione apprezza l'impegno del Senato della Repubblica in questa fase precoce del processo normativo e auspica di poter continuare il dialogo politico in futuro.*

*Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.*

  
Elżbieta BIENKOWSKA  
Membro della Commissione

## Allegato

*La Commissione desidera fornire i seguenti chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal Senato della Repubblica.*

*Per quanto riguarda la determinazione del livello dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, è stato proposto di non superare il livello necessario i) ad assorbire le perdite, che si presume corrispondano al livello dei requisiti patrimoniali prudenziali e ii) a ricapitalizzare la banca a un livello che ne garantisca, a seguito di una risoluzione, la conformità ai requisiti per l'autorizzazione. Le autorità di risoluzione possono inoltre pubblicare orientamenti per garantire che le banche mantengano una riserva per la fiducia del mercato, che in generale non dovrebbe superare il requisito combinato di riserva di capitale meno il requisito di riserva di capitale anticiclica.*

*Le decisioni discrezionali delle autorità di risoluzione sul livello dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili dovrebbero essere pienamente motivate. La stessa necessità di motivazione si applica in caso sia esercitata la facoltà di esigere la subordinazione. In questo caso le autorità di risoluzione dovrebbero dimostrare che la subordinazione è necessaria per evitare una violazione della cosiddetta garanzia per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Per quanto concerne i periodi transitori, è stato proposto che anch'essi siano determinati sulla base di valutazioni specifiche per ente in merito all'incapacità di soddisfare il requisito, il che dovrebbe garantire scadenze proporzionate.*

*Inoltre, in merito ai punti evidenziati dal Senato della Repubblica, il quadro fornisce strumenti flessibili per consentire alle autorità di risoluzione di intervenire efficacemente in caso di crisi di un istituto bancario. La Commissione è pienamente consapevole del fatto che le banche possono essere molto diverse in termini di dimensioni e modello di business, ma sottolinea che le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico consentono alle autorità di risoluzione di adattare la loro strategia alla tipologia e alla natura della banca sia nelle fasi preparatorie (ovvero nella pianificazione della risoluzione) che nel caso in cui sia necessaria un'azione di risoluzione.*

*La complessità della procedura per adottare misure di risoluzione riflette l'importanza e l'impatto di tali decisioni e la necessità di garantire un'adeguata consultazione delle parti coinvolte. Sebbene vi possa essere un margine per migliorare ulteriormente la situazione attuale, la procedura è stata finora utilizzata con successo in casi recenti, in particolare tenendo conto dei vincoli di tempo, delle specifiche sensibilità e della recente adozione del quadro.*

*La ricapitalizzazione precauzionale è un elemento importante del quadro di risoluzione, in quanto consente di affrontare in anticipo le questioni che emergono dalle prove di stress e di prevenire ulteriori deterioramenti della situazione finanziaria di banche solvibili. Al contempo è importante verificare che le condizioni specifiche contenute nelle pertinenti disposizioni normative siano sempre rispettate, al fine di garantire la coerente applicazione di questo strumento in linea con la logica complessiva del quadro.*

*Il quadro normativo a livello dell'Unione europea non sembra consentire l'applicazione del bail-in solo alle passività emesse dopo il 1° giugno 2016, dato che il testo non prevede una clausola di salvaguardia. Al contempo, le autorità di risoluzione dispongono degli stessi strumenti che consentono loro, quando ciò è possibile in base agli obblighi previsti dalla normativa, di individuare la soluzione pratica che affronti al meglio le questioni all'esame in uno specifico caso. Tra esse vi è anche la possibilità di escludere talune passività dal bail-in, qualora sussistano le rigorose condizioni per una deroga ad hoc.*